



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

*Il Presidente*

### **Delibera n. 58 del 30 gennaio 2019**

**Oggetto:** Convenzione tra CNR e Società consortile a responsabilità limitata “Collezione Nazionale di composti chimici e centro screening” (CNCCS) per il progetto “High Science TV.EU” – infrastruttura integrata di editoria televisiva specialistica a supporto della ricerca scientifica - richiesta di parere.

**AG 1/2019/AP**

### **Il Consiglio**

Visto il decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;

Visto l'appunto dell'Ufficio Precontenzioso e Pareri;

#### **Considerato in fatto**

Con nota pervenuta in data 19 settembre 2018, acquisita al prot. n. 77188, il CNR ha sottoposto all'attenzione dell'Autorità una richiesta di parere in relazione alla procedura seguita per l'individuazione del partner (la società consortile a responsabilità limitata “Collezione Nazionale di composti chimici e centro screening”) con il quale realizzare il progetto “High Science TV.EU”.

Al fine di acquisire l'avviso dell'Autorità al riguardo, il CNR ha illustrato il procedimento svolto ai fini dell'autorizzazione e del finanziamento del suindicato progetto, rappresentando quanto segue:

- La Società consortile a responsabilità limitata “Collezione Nazionale di Composti Chimici e Centro Screening” (CNCCS) - costituita in data 24 novembre 2010 tra CNR e Società “IRBM Science Park– Società a Responsabilità Limitata” - è attualmente partecipata da CNR (20%), Istituto Superiore di Sanità (10%) e IRBM Science Park (70%); tale società è impegnata (anche) in attività di ricerca ed assegnataria, da parte del MIUR, di quote del Fondo Ordinario Enti di Ricerca nell'ambito della sezione Progetti di rilevanza internazionale;
- In data 31 marzo 2016, con nota indirizzata al MIBAC, al MISE e al MIUR, il CNR ha trasmesso la scheda di presentazione del progetto “HIGH SCIENCE TV.EU” – Infrastruttura Integrata di Editoria Televisiva specialistica a supporto della Ricerca Scientifica. Tale progetto è realizzato dal CNR in partnership con il Consorzio CNCCS Scarl, ideatore e corealizzatore del progetto stesso.
- Con deliberazione CIPE n. 71/2016 del 1° dicembre 2016, è stato assegnato al CNR un finanziamento pari ad euro 9.700.000,00 per il progetto de quo, con assegnazione a valere sul Fondo Integrativo Speciale per la ricerca (FISR), ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 204/1998.
- Con nota del CNR in data 8 aprile 2018 è stato trasmesso il progetto “HIGH SCIENCE TV.EU”, nella sua versione rimodulata (secondo quanto richiesto dal MIUR con nota del 23 marzo 2018) nella quale, al paragrafo 11, si chiarisce il ruolo del CNCCS quale ideatore e corealizzatore del progetto e si illustra la ripartizione delle attività progettuali tra CNR e CNCCS con le relative quote di budget assegnate.
- Il progetto rimodulato è stato approvato dal MIUR (come comunicato nota prot.n. 009180 del 22 maggio 2018) e in data 21 giugno 2018 è stata sottoscritta la convenzione tra CNR e CNCCS per la realizzazione del progetto “HIGH SCIENCE TV.EU”.



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Il Presidente*

- Al fine di completare l'iter di approvazione della convenzione, ai sensi dell'art. 7, c.o. 2, dello Statuto del CNR, la competente Struttura dell'Amministrazione centrale del CNR ha predisposto apposita istruttoria per il Consiglio di Amministrazione dell'Ente. Con verbale del 10 settembre 2018, il Collegio dei Revisori dei Conti del CNR, in merito alla convenzione tra CNR e CNCCS ha osservato che *"... per quel che concerne l'individuazione del soggetto esecutore, il Collegio, a prescindere dal merito scientifico dell'iniziativa progettuale, suggerisce di chiedere un parere all'Autorità Nazionale anti Corruzione (ANAC) in ordine alla possibilità di affidare la realizzazione del progetto medesimo al di fuori delle procedure dell'evidenza pubblica contemplate dal D.L.vo 50/2016 e ss.ii. ad un Consorzio di natura privatistica, ancorché partecipato nella misura del 20% dal CNR, e che, peraltro, non contempla espressamente il proprio oggetto sociale la gestione di attività audiovisive e di tele radiodiffusione, attività che, oltretutto richiederebbero specifiche competenze tecniche e comprovata esperienza nel settore..."*.

- In considerazione delle osservazioni del Collegio dei Revisori del CNR, è stata quindi formulata la presente istanza di parere all'Autorità, al fine di chiarire i seguenti aspetti:

a) la legittimità della procedura seguita dal CNR in ordine all'affidamento della realizzazione del progetto, al di fuori delle procedure contemplate nel d.lgs. 50/2016, ad un Consorzio di natura privatistica, ancorché partecipato nella misura del 20% dal CNR e che non contempla espressamente, nel proprio oggetto sociale, la gestione di attività audiovisive e di tele radiodiffusione, che richiederebbero specifiche competenze tecniche nel settore.

Ai fini del quesito e tenuto conto delle disposizioni dell'art. 158 del Codice, il CNR ha sottolineato altresì che nel caso in esame i risultati derivanti dall'applicazione della Convenzione non apparterranno esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice ma contribuiranno allo sviluppo della divulgazione scientifica, sperimentando nuove e più moderne forme di comunicazione e di certificazione della ricerca di qualità.

b) Ove ritenuta legittima la procedura seguita dal CNR, si chiede all'Autorità se il partner CNCCS sia obbligato ad applicare le norme di evidenza pubblica di cui al d.lgs. n. 50/2016 per espletare le procedure dirette all'acquisto di beni, servizi e forniture.

In relazione alla richiesta di parere sopra illustrata, il CNCCS, partner dell'iniziativa, ha trasmesso all'Autorità una nota acquisita al prot. n. 104341 del 19 dicembre 2018, nella quale solleva talune eccezioni in ordine all'istanza avanzata dal CNR.

In particolare, CNCCS eccepisce la tardività, la pretestuosità e l'infondatezza del quesito. Ciò in quanto il progetto sopra illustrato è stato oggetto di approvazione e finanziamento nell'ambito di un procedimento durato due anni - e ormai concluso - svolto dal MIUR, dal CIPE e dalla Corte dei Conti, oltre che dallo stesso CNR, senza che siano stati sollevati dubbi in ordine alla compagine societaria ed alle procedure applicate. La società sottolinea inoltre che:

- il CNCCS è stato costituito su iniziativa del MIUR, tra CNR e IRBM in data 17 novembre 2010, con successiva adesione dell'Istituto Superiore di Sanità in data 14 febbraio 2011;

- secondo le previsioni dello Statuto, il Consorzio non ha scopo di lucro e la sua gestione non porta alla suddivisione di utili; nell'oggetto sociale è inclusa l'attività di promozione e diffusione delle conoscenze; la società usufruisce (anche) di finanziamenti pubblici, concessi dall'UE e da enti pubblici, mentre ISS e CNR, oltre all'apporto del capitale, non sono tenuti ad ulteriori contribuzioni in favore del Consorzio; sono esclusi interventi, da parte dei soci pubblici, per il ripianamento di eventuali perdite. Nelle convenzioni operative, sono previsti controlli sulle attività di ricerca svolte, con relativa



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

*Il Presidente*

rendicontazione. Pertanto, non può essere ritenuto di natura privatistica il Consorzio con le caratteristiche illustrate e nel quale il socio privato può ideare e proporre progetti la cui realizzazione deve essere approvata dal socio pubblico ai fini del successivo finanziamento.

- Il Consorzio ha ideato il progetto “HIGH SCIENCE TV.EU” e lo ha trasmesso al CNR che, a sua volta, ha avviato il procedimento di approvazione e finanziamento sopra illustrato.
- La questione sollevata nell’istanza di parere esulerebbe dall’applicazione del d.lgs. 50/2016. Ciò in quanto il progetto è stato ideato da CNCCS, pertanto il CNR non poteva effettuare alcun affidamento a terzi, trattandosi di un progetto del quale non ha titolarità e per il quale sono stati stanziati fondi in favore del soggetto ideatore.
- Quanto alla questione relativa all’oggetto sociale, che non includerebbe le attività utili per l’esecuzione del progetto, è stato evidenziato che l’art.3, co.3, dello Statuto prevede lo svolgimento dell’attività di divulgazione dei risultati di ricerca e delle conoscenze scientifiche.

Sulla base delle eccezioni sopra illustrate, il Consorzio conclude affermando che il CNR non può affidare a terzi, secondo le procedure previste dal Codice, la realizzazione del progetto “HIGH SCIENCE TV.EU”, trattandosi di questione che esula dall’applicazione del d.lgs. 50/2016, non essendo configurabile, nella fattispecie, un contratto d’appalto o di concessione per l’acquisizione di beni e servizi.

### **Ritenuto in diritto**

Al fine di rendere il richiesto parere, occorre fare una breve premessa in ordine all’ammissibilità dell’istanza formulata dal CNR alla luce delle eccezioni sollevate al riguardo dal CNCCS.

Il quesito del CNR afferisce, in particolare, alla procedura seguita per l’individuazione del partner con il quale realizzare il progetto “HIGH SCIENCE TV.EU” e la sua conformità alle disposizioni del d.lgs. 50/2016.

Trattandosi quindi di questione che involge la materia dei contratti pubblici, con particolare riferimento alla sussistenza dell’obbligo di selezione del partner dell’iniziativa con procedura ad evidenza pubblica, si ritiene di poter esprimere avviso sulla stessa, in quanto rientrante nella sfera di competenza dell’Autorità, ai sensi dell’art. 213 del Codice e limitatamente agli aspetti ivi previsti.

Passando all’esame dell’istanza di parere e al fine di esprimere avviso sulla stessa, sembra opportuno approfondire tre aspetti principali della questione:

1. le modalità di costituzione della società consortile CNCCS;
2. l’applicabilità del d.lgs. 50/2016 alla convenzione stipulata tra CNR e CNCCS per la realizzazione del progetto “HIGH SCIENCE TV.EU”;
3. l’applicabilità dello stesso decreto legislativo agli affidamenti a terzi dei beni e servizi strumentali alla realizzazione del progetto de quo.

A tal riguardo, in ordine al primo punto, relativo alle modalità di costituzione della società CNCCS, si richiamano preliminarmente alcune previsioni dello Statuto della stessa, come segue:

- l’art. 1 dello Statuto chiarisce che il CNCCS è costituito ai sensi del d.lgs. 297/1999;
- ai sensi dell’art. 3, la società non ha scopo di lucro e la sua gestione non deve portare alla distribuzione di utili sotto qualsiasi forma; la società ha ad oggetto lo “sviluppo e la gestione di una banca dati di molecole di origine sintetica e naturale e di sistemi cellulari per l’identificazione di nuovi “lead



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

*Il Presidente*

compounds” per applicazioni in diagnostica e farmaceutica”. La società può inoltre “svolgere attività di promozione e di diffusione delle conoscenze”;

- l’art. 6 dello Statuto prevede che la società usufruisce di contributi e finanziamenti dell’UE, dello Stato, di regioni, enti pubblici ed anche di privati e associazioni; le quote di adesione in denaro, beni o servizi sono versate inizialmente dai soci;
- ai sensi dell’art. 7 il capitale è versato dai soci; la partecipazione del CNR e delle altre istituzioni pubbliche è limitata all’apporto al capitale sociale, con esonero da altre contribuzioni.
- Possono partecipare alla società, a norma dell’art. 8, le imprese, gli enti pubblici, le Università e ogni altro soggetto in possesso dei requisiti di cui al d.lgs. 297/1999;
- Gli organi di amministrazione sono eletti dall’Assemblea dei soci (artt. 17 e segg).

La società CNCCS, costituita su iniziativa del MIUR, da CNR e IRBM Science Park in data 17 novembre 2010 e attualmente partecipata da CNR (20%), Istituto Superiore di Sanità (10%) e IRBM Science Park (70%), è stata quindi costituita ai sensi del d.lgs. 27 luglio 1999 n. 297 (“Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori”).

Dalle notizie comunicate al riguardo sia dal CNR sia dalla CNCCS, nelle note citate nelle premesse in fatto, non sembra sia stata effettuata una procedura ad evidenza pubblica ai fini dell’individuazione dell’IRBM quale socio privato della società.

Sembra opportuno osservare al riguardo che in relazione alle società costituite da Università ed enti di ricerca ai sensi del citato d.lgs. 297/1999, questa Autorità, con parere sulla normativa AG/2018/AP (approvato con deliberazione n. 620 del 4 luglio 2018 e reso su istanza dello stesso CNR), ancorché riferito alle società spin-off ma esprimendo principi di carattere generale, ha affermato che il d.lgs. 175/2016 (“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”) - facendo salva all’art. 4, la possibilità per università ed enti di ricerca di costituire le società in parola - non prevede per le stesse l’esenzione dell’applicazione delle disposizioni del T.U. Deve quindi ritenersi applicabile a tali società, l’art. 7, comma 5, del predetto decreto legislativo, ai sensi del quale «nel caso in cui sia prevista la partecipazione all’atto costitutivo di soci privati, la scelta di questi ultimi avviene con procedure di evidenza pubblica a norma dell’articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016». Tale ultima disposizione del Codice stabilisce a sua volta che «nei casi in cui le norme vigenti consentono la costituzione di società miste per la realizzazione e gestione di un’opera pubblica o per l’organizzazione e la gestione di un servizio di interesse generale, la scelta del socio privato avviene con procedure di evidenza pubblica».

Tali disposizioni trovano quindi applicazione anche nei casi in cui l’università o l’ente di ricerca intendano costituire società spin-off o con caratteristiche analoghe, trattandosi di *società di capitali con partecipazione di soci privati*.

L’avviso sopra riportato trova conforto nell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 10 del 3 giugno 2011 (richiamata nel parere AG5/2018), la quale – ancorché emessa in relazione ad un caso di acquisto di quote di una società da parte di un istituto universitario, successivamente oggetto di scissione societaria e costituzione di una nuova società deputata allo svolgimento di attività di progettazione – ha affermato principi utili anche per la definizione del caso in esame.

In particolare, il giudice amministrativo ha osservato, da un lato – quale principio di carattere generale – che ogniqualevolta un ente pubblico decida di costituire una società con la forma del



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

*Il Presidente*

partenariato pubblico-privato, la scelta del socio privato è considerata dall'ordinamento una vicenda pubblicistica, tanto che tale scelta deve avvenire *con procedura di evidenza pubblica*; in secondo luogo, che deve sussistere il nesso di *stretta strumentalità del negozio societario rispetto ai fini istituzionali dell'Ente*.

I principi sopra enucleati devono quindi estendersi anche alla costituzione di società da parte di Università ed enti ricerca, contemplanti il coinvolgimento di soci privati, con finalità riconducibili ai fini istituzionali dei predetti enti.

Quanto sopra vale anche per il CNR alla luce delle considerazioni svolte nel citato parere sulla normativa AG5/2018/AP, posto che tale ente di ricerca, ai sensi del d.lgs. 4 giugno 2003 n. 127 ("Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.)"), art. 18, *per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3* ("svolgimento, promozione, coordinamento delle attività di ricerca ...") e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, può (tra l'altro) partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del MIUR, nonché promuovere la costituzione di nuove imprese conferendo personale proprio, anche in costanza di rapporto, nel rispetto della normativa vigente. Anche lo Statuto conferma tali previsioni.

La costituzione di tali società, come sopra evidenziato, deve avvenire nel rispetto del combinato disposto dell'art. 5, comma 9, del d.lgs. 50/2016 con l'art. 7, comma 5, del d.lgs. 175/2016.

Tale obbligo riguarda altresì *le società costituite in epoca antecedente all'entrata in vigore del predetto T.U. e del nuovo Codice*, posto che nel previgente assetto normativo di settore, recato dal d.lgs. 163/2006 già l'art. 1, comma 2, stabiliva che «Nei casi in cui le norme vigenti consentono la costituzione di società miste per la realizzazione e/o gestione di un'opera pubblica o di un servizio, la scelta del socio privato avviene con procedure di evidenza pubblica». L'Adunanza Plenaria sopra citata, infatti, è stata emessa con riferimento al precedente assetto normativo.

Nel caso di specie, da quanto rappresentato dall'istante e da CCNCS sembra che la costituzione di tale società, avvenuta in data 24 novembre 2010, sia stata sollecitata dal MIUR ai fini dell'utilizzazione delle competenze specialistiche dell'IRBM nell'ambito della ricerca pubblica. Non si fa riferimento a procedure ad evidenza pubblica svolte per l'individuazione dell'IRBM quale socio della stessa CNCCS. Pertanto, le modalità di costituzione della società, in assenza di una previa selezione del socio con procedura ad evidenza pubblica, non sarebbero coerenti con le disposizioni sopra richiamate e con l'avviso espresso al riguardo dall'Autorità nel parere AG5/2018/AP e dalla richiamata Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 10/2011.

Sotto diverso profilo, in relazione alla convenzione stipulata tra CNR e società consortile CNCCS, partecipata dallo stesso ente di ricerca, per la realizzazione del progetto "HIGH SCIENCE TV.EU", al fine di valutare se la stessa rientri o meno nell'ambito di applicazione dell'art. 158 del d.lgs. 50/2016 e quindi del Codice, si osserva quanto segue.

Preliminarmente si richiama la disposizione sopra citata, ai sensi della quale «Relativamente ai servizi di ricerca e sviluppo le disposizioni di cui al presente codice *si applicano* esclusivamente ai contratti per servizi di ricerca e sviluppo identificati con i codici CPV da 73000000-2 a 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 o 73430000-5, *purché siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni*:

- a) i risultati appartengono *esclusivamente* all'amministrazione aggiudicatrice e all'ente aggiudicatore, affinché li usi nell'esercizio della *sua attività*;



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

*Il Presidente*

b) la prestazione del servizio è interamente retribuita dall'amministrazione aggiudicatrice e dall'ente aggiudicatore».

L'ambito di applicazione della norma è stato oggetto di chiarimenti da parte dell'Autorità con parere sulla normativa AG7/2018/AP (anche sulla base dell'avviso espresso in precedenti pronunce rese in vigore del d.lgs. 163/2006, in particolare, Pareri sulla normativa AG42/2013 e AG 52/2016), nel quale è stato osservato che l'art. 158 del Codice conferma la disciplina dei contratti di ricerca e sviluppo già prevista nel previgente art. 19, comma 1, lett. f) del d.lgs. 163/2006. Sulla base di tali disposizioni, *la deroga alla normativa di evidenza pubblica* ricorre tutte le volte in cui l'affidamento dei servizi di ricerca sia disposto *non nell'interesse esclusivo dell'amministrazione appaltante*, per la soddisfazione di fini particolari di quest'ultima, ma anche per l'accrescimento delle conoscenze scientifiche in una data materia, ossia per il perseguimento di finalità più generali direttamente correlate con l'interesse dell'intera comunità e, più in particolare, con quello di favorire e promuovere la ricerca e lo sviluppo ai sensi dell'art. 163 del Trattato CE.

L'Autorità ha quindi distinto tra gli incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione ricompresi nell'allegato IIA del (previgente) d.lgs. 163/2006, ossia quelli i cui benefici sono a diretto vantaggio della stazione appaltante ed i cui risultati sono utilizzati dalla stessa nell'esercizio della propria attività istituzionale, come tali sottoposti alla disciplina del Codice e quelli che, invece, sono sottratti a tale disciplina (in passato previsti dall'art. 19, comma 1 lett. f), in quanto diretti a perseguire una finalità scientifica a vantaggio e nell'interesse dell'intera collettività, chiarendo che per questi ultimi trovano comunque applicazione i principi di cui all'art. 27 del Codice (oggi sostituito dall'art. 4 d.lgs. 50/2016) (del. 72/2009).

Dunque la deroga all'evidenza pubblica è prevista e consentita esclusivamente nel caso in cui attraverso il servizio di ricerca si persegua una finalità scientifica a vantaggio e nell'interesse dell'intera collettività, quindi ove non ricorrano entrambe le condizioni previste nel richiamato art. 158 del d.lgs. n. 50/2016, fermo restando – come sottolineato dall'Autorità – il rispetto anche in tale caso dei principi sanciti dal citato art. 4 del Codice.

Al fine di stabilire se la convenzione tra CNR e CNCCS sottoscritta in data 21 giugno 2018 rientri o meno nell'ambito di applicazione dell'art. 158 del Codice, occorre esaminare i contenuti della stessa, limitatamente agli aspetti rilevanti ai fini del presente parere. Al riguardo si osserva che ai sensi della predetta convenzione e dei relativi Allegati:

- il progetto ha per oggetto la realizzazione di una TV scientifica che stimoli e faciliti la veicolazione delle conoscenze scientifiche tra gli scienziati e nel tessuto sociale con particolare attenzione ai giovani. È sottolineata l'importanza per l'Italia di porsi all'avanguardia nel riempire un importante vuoto che attualmente si è creato nella comunicazione scientifica di altissimo livello che per definizione è internazionale. Il Progetto considerato in tutte le sue componenti, si articola in sotto-progetti. Il Sotto-progetto 1 (SP1) si riferisce alla infrastruttura di comunicazione e gestione delle informazioni orientata al campo della trasmissione satellitare. Il Sotto-progetto 2 (SP2) riguarda invece la produzione e trasmissione dei contenuti.
- Mediante la Convenzione, le Parti intendono quindi dare esecuzione al progetto denominato "HIGHScienceTV.Eu – Infrastruttura Integrata di Editoria Televisiva specialistica a supporto della Ricerca Scientifica ed in particolare: a) Allestire una innovativa infrastruttura di comunicazione della conoscenza scientifica fra ricercatori delle diverse branche della scienza, accertarne il gradimento da



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Il Presidente*

- parte della comunità scientifica e sperimentare la sua efficacia rispetto ai modelli esistenti; *b)* Predisporre strumenti di comunicazione quali rubriche, interviste, presentazioni, dibattiti, lectio magistralis ed altre iniziative di qualità rivolte a scienziati, accademici ed insegnanti di materie scientifiche al fine di contribuire al progredire della considerazione della scienza di eccellenza da parte delle nuove generazioni; *c)* Sviluppare in Italia un grande progetto bandiera di valenza internazionale inquadrabile nei concetti di Open Data, Open Access, Open Innovation cui fa riferimento l'agenda lanciata dal Commissario Europeo alla Ricerca, la Scienza e l'Innovazione, Carlos Moedas, a seguito delle deliberazioni del Consiglio di Competitività del 28-29 Maggio 2015 e pertanto in grado di attrarre l'interesse di programmi europei ma persino di fungere da punto di riferimento rispetto ad essi.
- Quanto alle Risorse Finanziarie, si prevede che il CNR trasferirà al CNCCS, per tutte le attività oggetto della presente Convenzione, “quote parti del finanziamento fino a concorrenza dell'importo corrispondente al finanziamento concesso da CNR a CNCCS per la funzione riservata a CNCCS medesimo nella qualità di istituzione co-proponente attuatore delle attività progettuali, descritte ed oggetto della presente Convenzione. Il CNR tratterà una quota degli importi destinati al progetto, considerato in tutte le sue componenti, ai fini dello svolgimento delle attività di competenza dei propri Istituti. Tale attività sono definite nel progetto esecutivo, con l'indicazione della relativa quota di finanziamento riconosciuta alle strutture CNR partecipanti”.
  - I Diritti di proprietà, intellettuale e industriale su brevetti e know-how, restano regolati dalla normativa di Legge vigente salvo diverse pattuizioni formulate per iscritto dalle Parti. 10.2 La titolarità dei Diritti di Proprietà industriale su brevetti e know-how derivanti dalle attività del Programma *sarà ripartita in ragione dell'attività svolta dalle Parti* in forza di accordi definiti ad hoc tra le stesse, tenuto conto dell'eventuale attività svolta da terzi.
  - In ordine alle Modalità di attuazione, la scheda illustrativa del progetto allegata alla Convenzione, l'iniziativa viene realizzata dal CNR, in partnership con il Consorzio CNCCS Scarl, ideatore e corealizzatore del progetto. Al CNR, in particolare, spetta il controllo strategico dell'iniziativa con l'approvazione e la successiva contrattualizzazione e pagamento del board scientifico proposto dalla struttura operativa della TV, nonché l'allestimento delle mostre promozionali e la realizzazione delle azioni di comunicazione ed outreach. Le risorse destinate a tali interventi sono specificamente indicate nell'allegato riepilogo costi e saranno trattenute dal CNR cui spetterà di dettagliare l'utilizzo in sede di rendicontazione.

Dai contenuti della Convenzione sopra illustrati, deriva che la stessa prevede la realizzazione del predetto progetto in collaborazione tra CCNCS - ideatore e corealizzatore del progetto - e il CNR, con ripartizione tra i due sottoscrittori dei fondi stanziati dal CIPE e dei diritti di proprietà industriale su brevetti e know-how derivanti dalle attività del progetto, in ragione dell'attività svolta dalle parti. La finalità della convenzione non è quindi da individuare nello svolgimento di servizi in favore dell'amministrazione ma essenzialmente *il perseguimento di finalità più generali volte a favorire e promuovere un progetto di ricerca nell'interesse della comunità scientifica.*

Invero, secondo i chiarimenti offerti in materia dall'Autorità, le caratteristiche della Convenzione sembrerebbero ricondurre la stessa nell'ambito dei contratti di ricerca e sviluppo, sottratti all'applicazione del Codice ai sensi dell'art. 158 citato, non ricorrendo nella fattispecie le condizioni previste dalla norma a tali fini. In particolare, i risultati del progetto da realizzare appartengono *a entrambe le parti* e *(ii)* non è previsto il pagamento di un corrispettivo interamente a carico di



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

*Il Presidente*

un'amministrazione aggiudicatrice, ma – come sopra illustrato – i fondi destinati all'attuazione del progetto sono ripartiti tra i due sottoscrittori.

Alle considerazioni che precedono deve tuttavia aggiungersi un'ulteriore ed ultima riflessione.

Nella Convenzione si fa riferimento *anche ad attività affidate a terzi ed all'acquisizione di beni e servizi strumentali all'attuazione del progetto*. In particolare, nell'art. 10 (diritti di proprietà) si afferma che “la titolarità dei Diritti di Proprietà industriale su brevetti e know-how derivanti dalle attività del Programma sarà ripartita in ragione dell'attività svolta dalle Parti in forza di accordi definiti ad hoc tra le stesse, tenuto conto dell'eventuale attività svolta da terzi”. Inoltre, nelle *Linee guida per la gestione e rendicontazione del progetto*, allegate alla Convenzione, tra i “criteri relativi alle singole voci di spesa”, sono inclusi (tra l'altro) i seguenti costi e attività:

- Attrezzature, strumentazioni e prodotti software.
- Consulenze scientifiche.
- Acquisizione di brevetti, know-how, diritti di licenza.
- Studi di mercato, piani industriali, piani di sviluppo e/o potenziamento.
- Altre prestazioni di terzi.

Si prevede, quindi, che per la realizzazione del progetto – da svolgere in cooperazione tra CNR e CNCCS - vengano acquisiti beni e servizi strumentali. Acquisizioni, queste, che rientrerebbero nell'ambito di applicazione del Codice, trattandosi di beni e servizi acquisiti con fondi pubblici e commissionati da soggetti tenuti all'applicazione del d.lgs. 50/2016, il CNR e il CNCCS.

Con particolare riferimento a tale ultima società, infatti, può invocarsi la disposizione dell'art. 17 (*Società a partecipazione mista pubblico-privata*) comma 6, del d.lgs. 175/2016, a tenore della quale «Alle società di cui al presente articolo che non siano organismi di diritto pubblico, costituite per la realizzazione di lavori o opere o per la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di concorrenza, per la realizzazione dell'opera pubblica o alla gestione del servizio per i quali sono state specificamente costituite non si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 50 del 2016, se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) la scelta del socio privato è avvenuta nel rispetto di procedure di evidenza pubblica;
- b) il socio privato ha i requisiti di qualificazione previsti dal decreto legislativo n. 50 del 2016 in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita;
- c) la società provvede in via diretta alla realizzazione dell'opera o del servizio, in misura superiore al 70% del relativo importo».

Posto che, come sopra evidenziato, *nel caso di CNCCS il socio privato non è stato scelto con procedura ad evidenza pubblica*, sulla base della disposizione sopra richiamata, tale società è tenuta ad acquisire beni e servizi strumentali alla realizzazione del progetto in esame, mediante esperimento delle procedure di gara contemplate nel d.lgs. 50/2016.

Infine, tenuto conto delle caratteristiche della Convenzione (sottratta all'applicazione del Codice nei limiti sopra indicati), in ordine al quesito relativo all'oggetto sociale di CNCCS (che non sarebbe coerente con le attività oggetto dell'Accordo), si ritiene che CNR e la predetta società possano eseguire le attività inerenti il progetto de quo nei limiti delle capacità derivanti dall'oggetto sociale delle parti, con





## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

*Il Presidente*

conseguente necessità per entrambe di acquisire da terzi beni e servizi strumentali all'attuazione dell'iniziativa nel rispetto del d.lgs. 50/2016, come sopra evidenziato.

Sulla base di quanto sopra rappresentato

### **Il Consiglio**

Ritiene che:

- la Convenzione tra CNR e CNCCS presenta le caratteristiche tipiche dei contratti di ricerca sottratta, in quanto tale, all'applicazione del Codice ai sensi dell'art. 158 del d.lgs. 50/2016, fermo restando l'obbligo di acquisire beni e servizi strumentali all'attuazione del progetto di ricerca nel rispetto del d.lgs. 50/2016 da parte dei soggetti sottoscrittori;
- le modalità di costituzione della società consortile CNCCS non appaiono coerenti con le previsioni del combinato disposto dell'art. 5, comma 9, del d.lgs. 50/2016 con l'art. 7, comma 5, del d.lgs. 175/2016 e già dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 163/2006, nonché con l'avviso espresso dall'Autorità in materia.

Dispone:

- la trasmissione agli Uffici di Vigilanza dell'Autorità per i successivi adempimenti.

*Raffaele Cantone*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 7 febbraio 2019

Il Segretario, Maria Esposito